

STRUTTURE VETERINARIE

LA NORMATIVA

LEGGE REGIONALE 7/2009

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alle strutture veterinarie pubbliche e private aventi sede sul territorio regionale e destinate all'esercizio dell'attività libero professionale veterinaria. Essa disciplina:

- a) le tipologie di struttura veterinaria ed i relativi requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi;
- b) il procedimento amministrativo per l'apertura delle strutture veterinarie;
- c) gli obblighi conseguenti all'apertura di strutture veterinarie finalizzati a garantire la trasparenza e la correttezza dell'informazione ai cittadini detentori di animali;
- d) i criteri per lo svolgimento di attività accessorie a quelle di cura nell'ambito delle strutture veterinarie e per la coesistenza di tali attività;
- e) i termini e le modalità per l'adeguamento ai requisiti minimi di cui alla lettera a) e per la verifica del loro mantenimento.

CLASSIFICAZIONE

STRUTTURE VETERINARIE

STUDI VETERINARI

studio veterinario: struttura in cui il medico veterinario, generico o specialista, esplica la propria attività professionale in forma privata e personale, con o senza accesso di animali;

studio veterinario associato: studio veterinario con o senza accesso di animali nel quale due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, con la condivisione di ambienti comuni;

Lo studio veterinario nel quale non sia previsto l'accesso di animali è dotato almeno di locale adibito ad attività professionale e di servizio igienico.

Lo studio veterinario nel quale sia previsto l'accesso di animali possiede i seguenti requisiti minimi:

a) requisiti strutturali:

- 1) sala di attesa;
- 2) area per adempimenti amministrativi;
- 3) sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- 4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- 5) servizio igienico.

b) requisiti impiantistici:

- 1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;
- 2) impianto idrico.

c) requisiti tecnologici:

attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

- dichiarazione di agibilità dei locali utilizzati;
- relazione tecnico sanitaria sulle attività professionali erogate;
- iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari e registrazione del diploma a norma dell'art. 100 del Testo unico delle leggi sanitarie.

AMBULATORIO

ambulatorio veterinario: struttura avente individualità propria e organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, **senza degenza di animali oltre quella giornaliera;**

L'ambulatorio veterinario possiede i seguenti requisiti minimi:

a) requisiti strutturali:

- 1) sala di attesa;
- 2) area per adempimenti amministrativi;
- 3) locale per l'attività clinica;
- 4) locale per l'attività chirurgica;
- 5) locali o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- 6) servizio igienico.

b) requisiti impiantistici:

- 1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;
- 2) impianto idrico.

c) requisiti tecnologici:

attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

d) requisiti organizzativi:

- 1) identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo di un medico veterinario con qualifica di direttore sanitario, qualora nell'ambulatorio operino più medici veterinari oppure, in ipotesi di gestione singola, il titolare della struttura non sia medico veterinario;
- 2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla struttura.

CLINICA

clinica veterinaria o casa di cura veterinaria: struttura avente individualità propria ed organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari, generici o specialisti, **con possibilità di degenza di animali oltre quella giornaliera** e di assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico;

OSPEDALE

ospedale veterinario: struttura avente individualità propria ed organizzazione autonoma nella quale vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari, generici o specialisti, **con possibilità di degenza di animali oltre quella giornaliera, servizio di pronto soccorso garantito nell'arco delle ventiquattro ore, presenza continuativa di almeno un medico veterinario e servizio di diagnostica di laboratorio;**

La clinica veterinaria possiede i seguenti requisiti minimi:

a) requisiti strutturali:

- 1) sala di attesa;
- 2) area per gli adempimenti amministrativi;
- 3) locale per l'attività clinica;
- 4) locale per l'attività chirurgica;
- 5) area per la diagnostica radiologica;
- 6) area per il laboratorio di analisi interno;
- 7) spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- 8) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- 9) locale separato per il ricovero di animali con malattie trasmissibili;
- 10) servizi igienici.

b) requisiti impiantistici:

- 1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;
- 2) impianto idrico.

c) requisiti tecnologici:

attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta;

d) requisiti organizzativi:

- 1) identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- 2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla struttura;
- 3) presenza di almeno un medico veterinario durante l'orario di apertura al pubblico ed in caso di animali in degenza.

L'ospedale veterinario possiede i seguenti requisiti minimi:

a) requisiti strutturali:

- 1) sala di attesa;
- 2) locale per gli adempimenti amministrativi;
- 3) locale per l'attività clinica;
- 4) locale per l'attività chirurgica;
- 5) locale per la diagnostica radiologica;
- 6) locale per il laboratorio di analisi interno;
- 7) locale per il pronto soccorso e la terapia intensiva;
- 8) locali o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- 9) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- 10) locale separato per il ricovero di animali con malattie trasmissibili;
- 11) servizi igienici;
- 12) locali ad uso personale.

b) requisiti impiantistici:

- 1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;
- 2) impianto idrico.

c) requisiti tecnologici:

attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

d) requisiti organizzativi:

- 1) identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- 2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla struttura;
- 3) presenza di almeno un medico veterinario e servizio di pronto soccorso nelle ventiquattro ore.

Qualora il laboratorio d'analisi interno operi anche per conto terzi, la struttura deve possedere i requisiti minimi prescritti per il laboratorio veterinario di analisi

DOCUMENTI DA PRESENTARE

- orario di apertura al pubblico;
- elenco del personale tecnico ed ausiliario operante nella struttura con relativa qualifica;
- iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari e registrazione del diploma a norma dell'art. 100 del Testo unico delle leggi sanitarie;
- dichiarazione di accettazione della responsabilità sanitaria della struttura, ove sia assunta da persona diversa dal richiedente l'autorizzazione;
- planimetria dei locali non inferiore a 1: 100, con indicazione della destinazione degli stessi;
- dichiarazione di agibilità dei locali utilizzati;
- verbale di verifica della messa a terra dell'impianto elettrico ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 547/1955 o di collaudo degli stessi;
- relazione tecnico sanitaria sulle attività professionali erogate;

LABORATORIO ANALISI

struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, ematologico, immunologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e materiali biologici animali, con rilascio dei relativi referti.

STRUTTURE VETERINARIE MOBILI

Sono ammesse strutture veterinarie mobili, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali delle aziende unità sanitarie locali (USL) e per il soccorso di animali feriti o in gravi condizioni; tali strutture sono utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più strutture veterinarie.

Le strutture mobili devono avere superfici facilmente lavabili e disinfettabili prive di sporgenze o altri fattori di rischio, aerazione e luminosità adeguate, nonché dotazioni sufficienti per l'attività prevista.

Il laboratorio veterinario di analisi possiede i seguenti requisiti minimi:

a) requisiti strutturali:

- 1) locale per l'accettazione dei campioni;
- 2) locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche;
- 3) locale per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
- 4) locali/armadi per il deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni;
- 5) servizi igienici.

b) requisiti impiantistici:

- 1) adeguata illuminazione ed aerazione nel locale per l'accettazione dei campioni e nei locali operativi;
- 2) impianto idrico.

c) requisiti tecnologici:

attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.

d) requisiti organizzativi:

identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario, affissione orario d'apertura e modalità di accesso alla struttura.

Nei locali destinati all'attività di laboratorio, i pavimenti e le pareti fino a due metri di altezza devono essere rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile.

Nei laboratori veterinari di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica e chirurgica su animali.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

- orario di apertura al pubblico;
- indicazione del responsabile sanitario della struttura;
elenco del personale tecnico ed ausiliario operante nel laboratorio e rispettive qualifiche;
- iscrizione al relativo ordine professionale del responsabile della struttura;
- dichiarazione di accettazione della responsabilità sanitaria della struttura, ove sia assunta da persona diversa dal richiedente l'autorizzazione;
- planimetria dei locali non inferiore a 1: 100, con indicazione della destinazione degli stessi;
- dichiarazione di agibilità dei locali utilizzati;
- verbale di verifica della messa a terra dell'impianto elettrico ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 547/1955 o di collaudo degli stessi;
- relazione tecnica riferita alla tipologia delle analisi che si intendono effettuare;

REQUISITI GENERALI

Fatti salvi i requisiti specifici **in tutti i locali dove è previsto l'accesso di animali il pavimento e le pareti fino a due metri di altezza sono rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile.**

Le strutture veterinarie che rivolgono la loro attività agli animali da reddito sono dotate, in relazione alla tipologia di attività svolta, di stalle, scuderie, box e paddock idonei alle specie considerate, di travagli per la visita e la terapia degli animali, nonché di box di anestesia e risveglio e di spazi da impiegare per la diagnosi delle patologie che richiedono il movimento controllato degli animali.

I locali destinati alla degenza, **indipendentemente dalla durata della medesima**, sono realizzati nel rispetto delle norme vigenti sul benessere animale e dei requisiti minimi previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).

ATTIVITA' ACCESSORIE

E' consentita, all'interno delle strutture veterinarie, la cessione di beni accessori funzionali al completamento della prestazione professionale sanitaria, quali articoli parafarmaceutici, diete alimentari ed attrezzature connesse alla salute animale.

Tale cessione può essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) effettuazione esclusivamente sotto la responsabilità del medico veterinario nei riguardi del detentore dell'animale in cura;
- b) divieto di pubblicità all'esterno della struttura veterinaria;
- c) assoggettamento agli adempimenti amministrativi e fiscali previsti per la prestazione professionale sanitaria.

E' vietato all'interno delle strutture veterinarie lo svolgimento di attività diverse da quella sanitaria, siano esse commerciali, artigianali o di allevamento, fatta eccezione per l'attività di toelettatura animale a condizione che:

- a) l'attività sia svolta in locali adiacenti ma strutturalmente separati da quelli destinati all'attività sanitaria;
- b) **nei locali adibiti all'attività di toelettatura il pavimento e le pareti fino a due metri di altezza siano rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile.;**
- c) sia adottata ogni misura idonea a garantire la permanenza delle condizioni necessarie al corretto e decoroso svolgimento della professione veterinaria.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Avvio dell'attività

Il titolare di **studio veterinario senza accesso di animali** può iniziare l'attività previa comunicazione al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio e, per conoscenza, all'ordine professionale provinciale dei medici veterinari. In caso di studio veterinario associato, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti gli associati.

Per tutte le altre le strutture veterinarie il titolare della struttura può iniziare l'attività previa presentazione di una dichiarazione di inizio attività al comune in cui ha sede la struttura, con cui si attesta la sussistenza dei requisiti generali e dei requisiti specifici previsti. Entro **trenta giorni** dal ricevimento della dichiarazione di cui sopra, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Il comune comunica l'avvio dell'attività della struttura veterinaria al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, nonché, per conoscenza, all'ordine professionale provinciale dei medici veterinari. Alla comunicazione di cui sopra, da inviare anche in formato digitale compatibilmente con gli standard adottati a livello regionale, è allegata la documentazione indicata con deliberazione della Giunta regionale.

Variazioni della denominazione e cessazione dell'attività

In caso di variazione della denominazione e di cessazione dell'attività dello studio veterinario senza accesso di animali, il titolare ne dà comunicazione al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio e, per conoscenza, all'ordine professionale provinciale dei medici veterinari.

In caso di variazione della denominazione o della ragione sociale e di cessazione dell'attività di una struttura veterinaria di altra tipologia, il titolare comunica l'avvenuta variazione o cessazione al comune ed al servizio veterinario dell'azienda USL competenti per territorio, nonché, per conoscenza, all'ordine professionale provinciale dei medici veterinari.

Alle comunicazioni di cui sopra, da inviare anche in formato digitale compatibilmente con gli standard adottati a livello regionale, è allegata la documentazione indicata con la deliberazione di cui all'articolo 12, comma 5. La variazione della tipologia di struttura è comunque soggetta agli stessi adempimenti di avvio dell'attività.

Norma transitoria

La disciplina dei requisiti stabiliti dalla presente legge si applica in caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e di ampliamento o di trasformazione di strutture già esistenti. **Per ampliamento si intende un aumento della superficie pari ad almeno il 10 per cento della struttura esistente; per trasformazione si intende la variazione della tipologia della struttura già autorizzata, con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.**

Le aziende USL effettuano una verifica delle strutture veterinarie già autorizzate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. **Qualora risulti necessario, l'azienda USL assegna alla struttura un termine di adeguamento ai requisiti stabiliti dalla presente legge non superiore a due anni dalla data della verifica.**

La verifica della permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge viene comunque effettuata con **periodicità almeno quinquennale.**

SANZIONI

- 1) E' prevista una sanzione da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 (3.000) per il titolare della struttura dove:
 - ➔ I locali destinati alla degenza, indipendentemente dalla durata della medesima, non siano realizzati nel rispetto delle norme vigenti sul benessere animale e dei requisiti minimi previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
 - ➔ In tutti i locali dove è previsto l'accesso di animali non ci siano pavimento e pareti fino a due metri di altezza rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile.
 - ➔ Non siano presenti, a seconda della tipologia della struttura, i requisiti minimi previsti dalla normativa.

- 2) Il titolare della struttura che contravvenga alle disposizioni sulle attività accessorie è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 (3.000).

- 3) Il titolare della struttura che esponga targhe e insegne pubblicitarie non conformi alla tipologia di appartenenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 (1.500).

Competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai punti 2) e 3) è anche la polizia municipale

PROVVEDIMENTI ACCESSORI

Nel caso in cui l'azienda USL competente per territorio riscontri inadeguatezze rispetto ai requisiti indicati al punto 1), essa fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate; il mancato adempimento entro tale termine comporta l'applicazione della sanzione di 3.000 euro da parte dell'organo di vigilanza dell'azienda USL che ha effettuato l'accertamento.

Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) sono inoltre oggetto di segnalazione all'ordine professionale provinciale dei medici veterinari.

**INDIRIZZI TECNICI
PER I LOCALI E AMBIENTI
DI LAVORO**

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono oggetto dei presenti indirizzi tecnici tutti gli edifici in cui è previsto l'inserimento di attività comportanti la produzione o la trasformazione di beni, **la fornitura di servizi**, il deposito o la movimentazione di sostanze.

Gli indirizzi tecnici di cui al presente documento si applicano a **tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti, le variazioni di destinazione d'uso e gli inizi di attività.**

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione dei presenti indirizzi tecnici si definisce:

Altezza media = altezza libera interna dei piani tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volta essa è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano di imposta e l'altezza massima all'intradosso della volta; per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza è determinata dalla media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.

Altezza minima = in riferimento ai locali con copertura inclinata o variabile, è l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto nel punto più basso di quest'ultimo.

Superficie utile = superficie del locale al netto delle murature.

Superficie illuminante = superficie trasparente totale delle aperture attestata su spazi esterni. Per il computo delle superfici trasparenti dei lucernai, sheed, lanterne e porte, devono essere rispettate le limitazioni dei parametri di riferimento riportati nel corso dei presenti indirizzi tecnici. La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro trasparente incolore; con coefficienti più bassi occorre adeguare proporzionalmente la superficie illuminante.

Superficie apribile = superficie totale degli infissi apribili che danno adito a spazi esterni. Per il computo delle superfici delle porte e portoni devono essere rispettate le limitazioni dei parametri di riferimento riportati nei presenti indirizzi tecnici.

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

1 Locali di categoria 1

- Laboratori e **locali adibiti ad attività lavorativa** (ambienti a destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale, produttivo o di servizio non ricompresi nei locali di cui alla categoria 2).
- Archivi e magazzini con permanenza di addetti (locali destinati a permanenza di merci e materiali vari, utilizzati nello svolgimento di servizi logistici, commerciali o altro, dove sia prevista la permanenza di addetti)

2 Locali di categoria 2

- Uffici di tipo amministrativo e direzionale
- **Studi professionali** (*Studio senza accesso di animali*)
- Sale lettura, sale riunioni
- Ambulatorio aziendale/camera di medicazione.
- Refettorio
- Locali di riposo

3 Locali di categoria 3

- Spogliatoi
- **Servizi igienici - WC**
- Docce
- Disimpegni
- Archivi e magazzini senza permanenza di addetti, depositi (luoghi destinati a raccogliere e custodire oggetti o merci per convenienza mercantile)

LOCALI CATEGORIA 1

Altezze

L'altezza media deve essere non inferiore a m .3 – fatto salvo quanto previsto da normative specifiche o regolamenti locali. Per i locali con copertura inclinata o variabile, l'altezza minima deve essere almeno 2,20 m.

Superficie minima

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni di enti competenti, la superficie utile minima dei locali di deve essere 9 mq.

Illuminazione naturale

I locali devono essere illuminati con luce naturale proveniente da aperture attestata su spazi esterni.

La **superficie illuminante** deve corrispondere ad almeno:

= **1/8 della superficie utile del locale**, per superfici inferiori a 100 mq;

= **1/10 della superficie utile del locale**, con un minimo di 12,5 mq, per superfici comprese tra 100 e 1000 mq;

= **1/12 della superficie utile del locale**, con un minimo di 100 mq, per superfici superiori a 1000 mq.

Come parametro di riferimento si ritiene che:

= il 50% della superficie illuminante sia a parete, se il resto è costituito da lucernai;

= il 25% della superficie illuminante sia a parete, se il resto è costituito da aperture a shed o a lanterna;

= Possono essere comprese nel computo della superficie illuminante le superfici trasparenti delle porte a partire da cm 80 dal pavimento.

Per i locali la cui profondità superi di 2,5 volte l'altezza dell'architrave della finestra misurata dal pavimento, la superficie utile finestrata dovrà essere incrementata in misura proporzionale fino ad un massimo del 25%, per una profondità massima di 3,5 volte l'altezza dell'architrave della finestra dal pavimento.

LOCALI CATEGORIA 1

Nel caso di ambienti che per loro conformazione geometrica hanno porzioni di superficie non raggiunta da illuminazione naturale, tali porzioni devono essere individuate in planimetria ed adibite esclusivamente ad usi che non prevedono la permanenza di addetti [salvo la realizzazione di superfici illuminanti nella copertura].

Requisiti delle finestre

Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare, devono essere dotate di dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale. Tutte le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie, anche nella parte esterna, nel rispetto dell'art. 33 del D.Lgs. 626/94.

Illuminazione artificiale.

L'intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo. La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, nonché la proiezione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolano il compito visivo.

Negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere, devono esistere mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dall'ambiente di lavoro.

Illuminazione notturna esterna.

Gli accessi, le rampe esterne e gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

LOCALI CATEGORIA 1

Areazione naturale.

Tutti i locali devono essere dotati di **superfici apribili** attestate su spazi esterni e con comandi ad altezza d'uomo. La **superficie apribile** deve corrispondere ad almeno:

= **1/8 della superficie utile del locale**, se il locale è inferiore a 100 mq;

= **1/16 della superficie utile del locale**, con un minimo di 12,5 mq, se il locale è compreso tra 100 e 1000 mq;

= **1/24 della superficie utile del locale**, con un minimo di 62,5 mq, se il locale è superiore a 1000 mq.

Come parametro di riferimento le **porte e i portoni, comunicanti direttamente con l'esterno**, possono essere compresi nel computo delle superfici apribili fino a un massimo del 50% della superficie apribile minima necessaria. Per i piccoli fondi commerciali sino a mq 100 di superficie utile le porte possono costituire il totale della superficie apribile.

Areazione forzata

L'impianto di areazione forzata non è da intendersi sostitutivo dell'areazione naturale.

Dove si preveda un **sistema di ricambio d'aria forzato**:

= l'aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10339

= devono essere predisposti adeguati sistemi di reimmissione dell'aria convenientemente riscaldata e umidificata.

LOCALI CATEGORIA 2

Altezze

L'**altezza media** deve essere non inferiore a m 2,70 – fatto salvo quanto previsto da normative specifiche o regolamenti locali. Per i locali a copertura inclinata o variabile l'altezza minima deve essere almeno 2,20 m. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere esclusivamente utilizzati ad aree ripostiglio o di servizio, con chiusura realizzata mediante opere murarie o arredi fissi.

Superficie

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni di enti competenti e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per i seguenti locali di *categoria 2* la **superficie utile minima** deve essere:

- = uffici, studi professionali 5 mq per addetto, con una s.u. minima di mq 9;
- = ambulatorio aziendale, camera di medicazione (quando previsti) s.u. minima mq 9;
- = sale mensa, refettori, locali di riposo (quando previsti) mq 1,5 per utilizzatore per turno, con s.u. minima di mq 9.

Illuminazione naturale

Devono essere illuminati con luce naturale proveniente da aperture attestare su spazi esterni.

La **superficie illuminante** deve corrispondere ad almeno:

- = **1/8 della superficie utile del locale**, se il locale è inferiore a mq 100;
- = **1/10 della superficie utile del locale**, con un minimo di mq 12,5, se il locale è maggiore di mq 100.

Come parametro di riferimento si ritiene che:

- = il 50% della superficie illuminante sia a parete, se la restante parte è costituita da lucernai;
- = il 25% della superficie illuminante sia a parete, se la restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna.

LOCALI CATEGORIA 2

Aerazione

Le esigenze di ventilazione naturale comportano una **superficie apribile** su spazi esterni pari a:

= **1/8 della superficie utile del locale**, se il locale è inferiore a mq 100;

= **1/16 della superficie utile del locale**, con un minimo di mq 12,5, se il locale è maggiore di mq 100.

Come parametro di riferimento le **porte comunicanti direttamente con l'esterno** possono essere comprese nel computo della superficie apribile.

L'impianto di areazione forzata non è da intendersi sostitutivo dell'areazione naturale.

I flussi di areazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. L'aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10339. Devono essere predisposti adeguati sistemi di reimmissione dell'aria e questa deve essere convenientemente riscaldata e umidificata.

Requisiti delle finestre

Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare, devono essere dotate di dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale. Tutte le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie, anche per la parte esterna, nel rispetto dell'art. 33 del D.Lgs. 626/94.

Illuminazione artificiale.

Ogni spazio agibile, di servizio o accessorio, deve essere munito di **impianto di illuminazione artificiale** tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono. Devono pertanto essere assicurati idonei valori di illuminamento così come definiti dalle norme di illuminotecnica (UNI 10380).

Illuminazione notturna esterna

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

LOCALI CATEGORIA 3

Altezze

L'**altezza media** deve essere non inferiore a m 2,40 – fatto salvo quanto previsto da normative specifiche o regolamenti locali. Per i locali a copertura inclinata o variabile l'altezza minima deve essere almeno 2,00 m. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere esclusivamente utilizzati ad aree ripostiglio o di servizio, con chiusura mediante opere murarie o arredi fissi.

Superficie

Per i seguenti locali devono essere rispettate le seguenti s.u. minime:

- = spogliatoi (se previsti): mq 1,2 per addetto per turno, con lato minimo di m 1,2 e s.u. minima di mq 4;
- = servizio igienico: la superficie del locale W.C. con lavabo deve essere almeno mq 2; nel caso che il lavabo sia nell'antibagno, la superficie del locale W.C. può ridursi fino a 1 mq con lato minimo comunque non inferiore a m 0,9. Il disimpegno con lavabo (antibagno) deve avere superficie minima di mq 1,5.

I servizi igienici e/o docce non devono avere accesso dai locali di categoria 1 e 2, se non attraverso disimpegno, corridoio o antibagno.

Illuminazione naturale

Possono essere privi di illuminazione naturale

Requisiti delle finestre

Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare, devono essere dotate di dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale. Tutte le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie, anche per la parte esterna, nel rispetto dell'art. 33 del D.Lgs. 626/94.

LOCALI CATEGORIA 3

Illuminazione artificiale.

Ogni spazio agibile, di servizio o accessorio, deve essere munito **di impianto di illuminazione artificiale** tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono. La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, nonché la proiezione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolino il compito visivo. E' opportuno che siano predisposti mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dall'ambiente di lavoro.

Illuminazione notturna esterna

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

Aerazione dei locali

Fatte salve eventuali norme specifiche, possono essere privi di areazione naturale ad esclusione di servizi igienici – wc e spogliatoi per i quali, in caso di superficie apribile, attestata su spazi esterni, assente o inferiore ad 1/8 della superficie utile del locale, deve essere fatto ricorso all'**areazione forzata**.

I flussi di areazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. In caso di **servizi igienici privi di areazione naturale**, l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi ora se in espulsione continua, ovvero assicurare almeno 3 ricambi in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione dell'ambiente, se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico temporizzato.

Requisiti di igiene edilizia per strutture sanitarie non soggetti ad autorizzazione (studi senza accesso di animali)

La strutture sanitarie devono essere dotate dei seguenti locali:

- 1) **sala d'attesa** - superficie minima mq 9 e tutti i requisiti previsti per i locali di *categoria 2*.
- 2) **sala visite** - superficie minima mq 9 e tutti i requisiti previsti per i locali di *categoria 2*; pareti lavabili e disinfettabili per un'altezza di almeno 2 metri e tinteggiate con colori chiari; dotata di lavabo a comando non manuale, eccetto il caso in cui comunichi direttamente con il servizio igienico ad uso esclusivo del personale sanitario.
- 3) **servizio igienico per il pubblico** – nel caso la sala visite sia dotata di servizio ad uso esclusivo del personale sanitario, deve essere obbligatoriamente previsto il servizio igienico per il pubblico. I pavimenti di detti ambienti dovranno essere realizzati con materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE